

EBA/GL/2026/01

9 gennaio 2026

Orientamenti

che precisano i criteri per
l'individuazione delle attività di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del
regolamento (UE) n. 575/2013

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del medesimo regolamento, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli stessi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 04.05.2026 se sono conformi o intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste saranno ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2026/01», da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti precisano, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, i criteri per l'individuazione delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, punto 18, del medesimo regolamento, ai fini della determinazione di un'impresa strumentale quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013 («impresa strumentale» - «IS»).

Ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano in conformità del livello di applicazione di cui alla parte uno, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013.
7. I presenti orientamenti si applicano in relazione alla classificazione di un'impresa come «impresa strumentale» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Destinatari

8. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2, sottopunti i) e viii), del regolamento (UE) n. 1093/2010, alle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35, del regolamento (UE) 2023/1114 e agli enti finanziari di cui all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Definizioni

9. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013, nella direttiva 2013/36/UE o nella direttiva 2013/34/UE hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti.

3. Attuazione

Data di applicazione

10. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 04.05.2026.

4. Orientamenti sulle imprese strumentali

4.1. Disposizioni generali

11. Un'impresa non dovrebbe essere considerata un'IS se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a. è una società di partecipazione industriale pura, una società veicolo per la cartolarizzazione, una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE o una società di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva, tranne nei casi in cui una società di partecipazione assicurativa mista abbia un ente filiazione; oppure
 - b. rientra già nella definizione di ente, ente finanziario o soggetto del settore finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 3, 26 e 27, del regolamento (UE) n. 575/2013, per qualsiasi motivo diverso da quello di essere un'IS.
12. Un'IS inclusa nella situazione consolidata di un ente dovrebbe essere considerata un'IS per qualsiasi altra impresa.

4.2. Criteri per determinare le attività da considerare un'estensione diretta dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

13. Le attività fondamentali per la catena del valore dei servizi bancari di base di cui ai punti 1, 2 e 6 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE dovrebbero essere considerate un'estensione diretta dell'attività bancaria. Tali attività includono, tra l'altro:
 - a. l'intermediazione di prestiti o depositi commerciali o residenziali;
 - b. servizi di gestione dei prestiti, compresi quelli svolti da gestori di crediti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2021/2167;
 - c. la valutazione del merito creditizio di singoli clienti di un ente o di un ente finanziario;
 - d. il recupero di crediti;
 - e. la valutazione della garanzia;

- f. l'acquisizione, la proprietà, la gestione e la liquidazione di attività recuperate; e
 - g. l'intermediazione e la distribuzione di prestiti attraverso canali innovativi quali servizi di crowdfunding, piattaforme peer-to-peer o marketplace lending, ove tali attività contribuiscano all'erogazione di prestiti.
14. Le attività di cui alle lettere da a) a f) dovrebbero essere considerate un'estensione diretta dell'attività bancaria solo quando sono fornite principalmente a enti o enti finanziari o sono svolte nel loro interesse.

4.3. Criteri per determinare le attività da considerare accessorie all'attività bancaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

Criteri generali

15. Un'attività dovrebbe essere identificata come «accessoria a un'attività bancaria» quando sostiene, integra o si basa sulla prestazione di qualsiasi servizio o attività elencati nell'allegato I, punti da 1 a 12 e da 15 a 17 della direttiva 2013/36/UE, nonché nell'allegato I, sezione A o B, della direttiva 2014/65/UE, in relazione agli strumenti finanziari elencati nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE, da parte di un ente o di un ente finanziario («sostiene, integra o si basa sul settore bancario»).
16. Al fine di valutare se le attività siano accessorie all'attività bancaria, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 15 la valutazione dovrebbe:
- a. limitarsi alle attività svolte dalle imprese che, se considerate IS, devono o possono essere soggette a consolidamento prudenziale conformemente agli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai criteri di cui al regolamento (UE) 2022/676. Sono comprese le imprese madri, le filiazioni e gli accordi a controllo congiunto, nonché qualsiasi altra situazione di cui all'articolo 18, paragrafi 3, 5 e 6, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013; e
 - b. svolgersi tenendo conto della pertinenza del collegamento o del nesso dell'attività con quella di un ente o di un ente finanziario di cui al paragrafo 15.

Sostiene il settore bancario

17. Ai fini del paragrafo 15, un'attività sostiene il settore bancario quando migliora considerevolmente l'efficienza e l'efficacia dei processi bancari o consente o agevola la fornitura di prodotti e/o servizi bancari ai clienti. La prestazione di tali servizi di assistenza ad altre IS del gruppo dovrebbe essere considerata un supporto indiretto.
18. Fatto salvo il paragrafo 17, quelle che seguono dovrebbero essere considerate attività che sostengono il settore bancario:

- a. supporto operativo, come l'ottimizzazione di processi e lo sviluppo e la manutenzione di infrastrutture;
- b. supporto alle relazioni con i clienti, come la facilitazione dell'interazione tra i clienti e la banca (ad esempio, piattaforme di assistenza clienti);
- c. gestione del rischio e supporto alla conformità normativa;
- d. supporto strategico e competitivo, come ricerche di mercato, analisi di big data, innovazione e trasformazione digitale o attività di marketing;
- e. supporto amministrativo e back-office, come la gestione delle risorse umane o dei documenti.

Integra il settore bancario

19. Ai fini del paragrafo 15, un'attività integra il settore bancario quando:
- a. consente a un ente o a un ente finanziario del gruppo, mediante specifici canali di distribuzione e commercializzazione, di ampliare l'offerta dei suoi servizi e prodotti bancari per i clienti dell'impresa; o
 - b. i servizi e i prodotti non bancari dell'impresa, attraverso specifici canali di distribuzione e commercializzazione, sono offerti e forniti alla clientela di un ente o di un ente finanziario del gruppo.
20. Per determinare se un'attività integri o meno il settore bancario ci si dovrebbe basare su una valutazione obiettiva e fattuale e non sulla possibilità astratta che l'ente o l'ente finanziario o l'impresa offra i propri servizi e prodotti alla stessa clientela.

Si basa sul settore bancario

21. Ai fini del paragrafo 15, un'attività si basa sul settore bancario quando:
- a. fa significativamente assegnamento su prodotti o servizi bancari pertinenti forniti da un ente o da un ente finanziario del gruppo per svolgere la propria attività (ad esempio KYC, gestione delle domande di prestito, valutazione del rischio di credito). A questo proposito, le dipendenze operative e del personale dovrebbero rientrare nella valutazione; oppure
 - b. dipende in misura significativa dai finanziamenti erogati da un ente o da un ente finanziario del gruppo per finanziare la fornitura di prodotti o servizi che fanno parte della sua attività. Gli enti dovrebbero non solo considerare il finanziamento ricevuto dall'impresa, ma anche valutare l'esistenza di un impegno esplicito a erogare il finanziamento.

Leasing operativo

22. Ai fini dei presenti orientamenti, per leasing operativo si dovrebbe intendere un contratto di leasing che non trasferisce sostanzialmente al locatario tutti i rischi e i rendimenti connessi alla proprietà del bene locato.
23. In linea con i criteri generali di cui ai paragrafi da 15 a 21, le attività di leasing operativo dovrebbero essere considerate accessorie a un'attività bancaria in una delle seguenti situazioni esemplificative:
- a. il leasing di beni è fornito a enti o enti finanziari all'interno o all'esterno del gruppo (ad esempio, leasing di edifici o locali);
 - b. il leasing di beni è integrato dall'offerta e dalla vendita, su base ricorrente, di prodotti o servizi bancari al locatario tramite un ente o un ente finanziario del gruppo (ad esempio, conto corrente o servizi di pagamento); oppure
 - c. il leasing di beni dipende in misura considerevole dall'attività bancaria, ivi comprese le situazioni in cui l'impresa:
 - i. dipende in misura significativa dai prodotti o servizi bancari pertinenti forniti da un ente o da un ente finanziario del gruppo. Ad esempio, quando i) l'avvio e l'elaborazione del contratto si basano sulla valutazione del rischio di credito eseguita da un ente o da un ente finanziario del gruppo; oppure ii) la riscossione dei canoni di leasing (o qualsiasi azione volta al recupero dei crediti di leasing operativo o delle attività sottostanti) è gestita da un ente o da un ente finanziario del gruppo; oppure
 - ii. dipende in misura significativa dai finanziamenti erogati da enti o enti finanziari del gruppo.

Proprietà o gestione di beni

24. In linea con i criteri generali di cui ai paragrafi da 15 a 21, la proprietà o la gestione di beni dovrebbe essere considerata accessoria a un'attività bancaria in una delle seguenti situazioni esemplificative:
- a. l'attività sostiene il settore bancario, comprese le situazioni in cui:
 - i. i beni di proprietà dell'impresa o gestiti da quest'ultima sono utilizzati per sostenere le operazioni bancarie (ad esempio succursali o sedi centrali di banche); oppure
 - ii. la proprietà dei beni dell'impresa deriva direttamente dall'attività bancaria;
 - b. l'attività integra il settore bancario, comprese le situazioni in cui:

- i. l'impresa commercializza attivamente presso i suoi clienti prodotti o servizi bancari complementari (ad esempio mutui ipotecari) che promuovono la strategia di cross-selling del gruppo;
 - ii. gli enti o gli enti finanziari del gruppo offrono e vendono attivamente ai propri clienti investimenti in fondi immobiliari, oppure investono il patrimonio gestito dei clienti in tali fondi immobiliari, i cui beni sono in larga misura gestiti dall'impresa; oppure
 - iii. i servizi di gestione dei beni dell'impresa (ad esempio la gestione di investimenti immobiliari per conto di clienti) sono commercializzati come servizio complementare a quelli bancari (ad esempio la gestione di portafogli);
- c. l'attività dipende in misura significativa dal settore bancario, comprese le situazioni in cui:
- i. ai fini del finanziamento dei beni posseduti o prodotti, l'impresa dipende in misura significativa dai finanziamenti erogati da enti o da enti finanziari del gruppo; oppure
 - ii. l'impresa fa assegnamento su determinati prodotti o servizi bancari forniti da enti o enti finanziari del gruppo per svolgere le sue attività. Tali servizi dovrebbero comprendere la valutazione del rischio finanziario dei progetti, la gestione del rischio, il supporto alla conformità o altri servizi che dimostrino un elevato livello di interconnessione e dipendenza dell'impresa.

Prestazione di servizi di elaborazione dati

25. In linea con i criteri generali di cui ai paragrafi da 15 a 21, la prestazione di servizi di elaborazione dati dovrebbe essere considerata accessoria a un'attività bancaria in una delle seguenti situazioni esemplificative:
- a. sostiene il settore bancario, garantendo che le operazioni bancarie siano svolte efficacemente (ad esempio, sviluppo e/o manutenzione di sistemi operativi a supporto delle operazioni bancarie). Anche la prestazione di tali servizi di elaborazione dati ad altre IS del gruppo dovrebbe essere considerata un sostegno indiretto al settore bancario;
 - b. integra il settore bancario, ad esempio potenziando prodotti o servizi bancari, apportandovi valore aggiunto o integrandoli; a tale riguardo, si dovrebbero prendere in considerazione prassi sistematiche di cross-selling e canali di distribuzione comuni; oppure
 - c. fa assegnamento in misura considerevole sul settore bancario, per esempio se i servizi di elaborazione dati si basano in misura significativa su dati provenienti dalle

attività bancarie o a esse collegati (ad esempio la fornitura di analisi dei dati relativi a pagamenti dei clienti).

4.4. Determinazione delle attività da considerare simili a quelle di cui alle lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

26. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dovrebbero notificare all'ABE senza indebito ritardo un'attività che può essere considerata simile a quelle di cui alle lettere a) e b), identificando l'impresa interessata che svolge l'attività e spiegando perché quest'ultima debba essere considerata simile, anche in conformità dei presenti orientamenti.
27. L'ABE dovrebbe applicare i presenti orientamenti per determinare se l'attività notificata a norma del paragrafo 26 sia simile alle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.5. Attività principale di un'impresa strumentale

28. Si ritiene che un'impresa svolga attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 575/2013 come attività principale, se tali attività rappresentano in totale almeno il 50 % di uno qualsiasi dei seguenti indicatori:
 - a. gli attivi dell'impresa sulla base della sua situazione individuale;
 - b. le entrate dell'impresa sulla base della sua situazione individuale;
 - c. il personale dell'impresa sulla base della sua situazione individuale.
29. Un'attività dovrebbe essere considerata l'attività principale di un'impresa anche se non viene raggiunto alcuno dei valori soglia di cui al paragrafo 28, ove questo si possa stabilire caso per caso in modo considerato soddisfacente dall'autorità competente.